

**PARTE SESTA**

PAGINA BIANCA

## **QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO**

La normativa elencata comprende i provvedimenti legislativi di maggiore interesse per l'attività dell'Istituto, emanati nel corso dell'anno 2004 o aventi, comunque, effetti sull'esercizio finanziario suddetto.

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza del settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia, ed altre disposizioni di protezione civile".**

Le sospensioni dei termini contributivi, previste dall'art. 7 dell'ordinanza n. 3253/2002 in favore dei soggetti residenti nella provincia di Campobasso, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, già prorogate dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3279/2003, vengono ulteriormente prorogate al 31 marzo 2004.

Le modalità di recupero dei contributi sospesi rimangono invariate, partendo dal terzo mese successivo alla sospensione mediante rate mensili, senza aggravio di interessi, sanzioni o altri oneri accessori, pari a 8 volte il periodo di sospensione.

**Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.**

Il decreto, entrato in vigore il 2 ottobre 2003, contiene una serie di provvedimenti che accompagnano la manovra finanziaria prevista per il 2004.

La legge di conversione con modifiche del decreto è entrata in vigore il 26 novembre 2003.

Si elencano, di seguito, solo gli articoli di maggiore interesse per l'INPS.

### ***Art. 5. Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.***

La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società per azioni (CDP S.p.A.), con effetto a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà avvenire entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale progetto di trasformazione della Cassa depositi e prestiti si prefigge lo scopo di indirizzare la gestione dell'Istituto verso logiche

maggiormente orientate al mercato, mantenendo tuttavia i connotati di specialità connessi alle finalità pubbliche e di interesse generale propri anche della nuova CDP S.p.A..

Con il predetto decreto ministeriale si dovranno determinare le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti trasferite al Ministero e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A., i beni e le partecipazioni societarie dello Stato trasferite alla CDP S.p.A., gli impegni accessori assunti dallo Stato e il capitale sociale della CDP S.p.A..

Le azioni della costituenda società sono attribuite allo Stato che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 300/1999; la norma prevede, comunque, l'esistenza di azionisti di minoranza tra le fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

1) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;

2) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

Per le finalità di cui al precedente punto 1), la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato, ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione, uniformata a criteri di trasparenza e salvaguardia dell'equilibrio economico, è posta sotto il potere di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze.

***Art. 21. Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali.***

La norma prevede la concessione di un assegno pari a 1000 euro in favore delle donne, residenti, cittadine italiane o comunitarie, per ogni figlio non primogenito, nato tra il 1° dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004 e per ogni figlio adottato nel medesimo periodo. *L'assegno, come chiarisce il decreto attuativo, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 novembre 2003, non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità.* Per le finalità suddette, viene istituita una speciale gestione dell'INPS con una dotazione finanziaria di 308 milioni di euro. Lo stesso Ente provvede ad erogare l'assegno

sulla base dei dati forniti dai comuni e nelle modalità stabilite dal decreto attuativo.

E' previsto un incremento, per il 2004, del Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 59, c. 44, legge n. 449/1997 e successive modificazioni) pari a 232 milioni di euro.

***La legge di conversione introduce il comma 6 ter che prevede la possibilità per gli imprenditori artigiani, iscritti nei relativi albi provinciali, di avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali, non retribuite, di parenti entro il terzo grado, anche aventi il titolo di studente, nei casi di temporanea impossibilità dell'imprenditore a svolgere la propria attività e, comunque, per un periodo annuale complessivo non superiore a 90 giorni.***

***Art. 26. Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici.***

L'articolo riguarda la cartolarizzazione degli immobili e apporta alcune importanti modifiche al decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni, dalla legge n. 410/2001. Le modifiche sono ritenute compatibili con gli impegni assunti dallo Stato nei confronti degli investitori nei titoli delle precedenti operazioni di cartolarizzazione.

Sono ampliate le agevolazioni relative alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, in favore dei nuclei familiari sotto un certo reddito.

Viene riconosciuta ai conduttori di immobili ad uso diverso da quello residenziale la concessione del diritto di opzione.

Si prevede, altresì, l'abbattimento ulteriore del prezzo (rispetto a quello del 30%) fino ad un massimo dell'8% per l'acquisto, a mezzo di mandato collettivo, di unità residenziali che rappresentano almeno il 50% (ma meno dell'80% delle unità complessive dell'immobile).

Viene anche riconosciuta agli enti locali la possibilità di acquistare unità immobiliari residenziali libere o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte di conduttori a basso reddito.

***Inoltre, la legge di conversione dispone che, al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia S.p.A. secondo le disposizioni contenute nel successivo articolo 29 del presente decreto.***

**Art. 29. Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici.**

Prevede la possibilità per l'Agenzia del demanio di vendere, a trattativa privata, anche in blocco, gli immobili statali, adibiti ad uffici pubblici e non assoggettati alle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio culturale, facendo venire meno, in tal modo, sia l'uso governativo gratuito che l'eventuale diritto di prelazione spettante agli enti pubblici in caso di rivendita.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3, c. 17, del decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni in legge n. 410/2001, relative al divieto per i soggetti pubblici di rendersi acquirenti dei suddetti beni immobili.

**Art. 33. Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo.**

Disciplina le modalità di accesso al concordato triennale preventivo, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo riservato ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni che nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 abbiano conseguito ricavi o compensi entro la soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore. Il contribuente che aderisce al concordato consegue quali benefici la determinazione agevolata delle imposte sul reddito, e, in alcune ipotesi, dei contributi, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, della fattura (limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo) nonché la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

**La legge di conversione ridisegna integralmente il presente articolo introducendo, in forma sperimentale, in attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale di cui alla legge delega sulla riforma tributaria n. 80/2003, un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo. Sono ammessi al concordato i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni per i quali sono riconosciuti i benefici già previsti dal decreto legge, fatto salvo il diritto del cliente di richiedere l'emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale. Ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che aderiranno al concordato preventivo è attribuita la facoltà di corrispondere i contributi previdenziali sulla quota parte del reddito eccedente quello minimo determinato per accedere all'agevolazione fiscale.**

**Art. 34. Proroga di termini in materia di definizioni agevolate.**

Vengono ulteriormente prorogati i termini per aderire alle procedure di definizione agevolata degli obblighi tributari e, in particolare, sono posticipati al 16 marzo 2004 i termini di scadenza previsti per il 16

ottobre dal decreto legge n. 143/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212/2003, relativamente, tra l'altro, all'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (art. 8 e 9 della legge n. 289/2002), alla definizione agevolata per le imposte di registro, ipotecarie, catastali, su successioni, donazioni e INVIM. Sono modificate anche alcune date connesse alla definizione delle liti potenziali e a quelle pendenti ( art. 15 e 16 della legge n. 289/2002).

***CAPO III. Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale.***

***Art. 42. Disposizioni in materia di invalidità civile.***

Dispone che gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro vengano notificati anche al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'INPS, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate dovranno stabilire, con propria determinazione, le modalità per le verifiche, in via telematica, dei requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche suddette così da poter procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. E' inoltre modificato l'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui solo i soggetti titolari di redditi al di sotto di uno specifico limite potranno beneficiare della compensazione ex lege delle spese di causa.

***Art. 43. Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione.***

Viene istituita presso l'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2004, un'apposita gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione che conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 49, c. 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione degli iscritti agli albi professionali. Il contributo pensionistico previsto dovrà essere pari a quello corrisposto alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995 dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza.

***Art. 44. Disposizioni varie in materia previdenziale.***

***Comma 1***

Chiarisce l'interpretazione autentica dell'art. 9, c. 6, della legge n. 67/1988, e successive modificazioni, relativamente all'incumulabilità delle agevolazioni contributive previste per il personale agricolo dipendente operante nei territori montani e nelle zone agricole

svantaggiate, con i benefici previsti per i datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno, nonché, per i datori di lavoro fuori delle aree del Mezzogiorno, con la fiscalizzazione degli oneri sociali.

**Comma 2**

La norma prevede che, a partire dal 1° gennaio 2004, vengano iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli art. 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, ovvero i soggetti che operano nell'ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell'azione commerciale degli agenti e sub agenti di assicurazione, sulla base di una lettera di incarico dell'agente principale. Nei confronti dei predetti soggetti non si applica il minimale contributivo previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dell'art. 1, c. 3, della legge n. 233/1990 mentre si applica, indipendentemente dall'anzianità posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge n. 335/1995.

*La legge di conversione prevede, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 114/1998, siano iscritti alla gestione separata ai sensi dell'art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995, solo nel caso in cui il reddito annuale derivante da dette attività sia superiore a 5000 euro.*

**Comma 4**

L'azione giudiziarie relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, di cui all'art. 442 del codice di procedura civile, può essere concessa solo dopo che siano trascorsi 120 giorni dalla richiesta all'ente.

**Comma 5**

Le aziende, gli istituti, gli enti e le società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di fornitura di servizi telefonici devono rendere disponibili agli Enti previdenziali i dati relativi alle utenze contenuti nei loro archivi al fine di costituire una valida banca dati per la lotta al lavoro sommerso e all'evasione contributiva.

**Comma 6**

La norma chiarisce l'interpretazione dell'articolo unico, c. 2, della legge n. 427/1980, modificato dall'art. 1 della legge n. 451/1994 stabilendo che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali previsti, per

un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.

**Comma 8**

Ai fini della lotta all'evasione contributiva, è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle imprese artigiane e di quelle esercenti attività commerciali di cui all'art. 1, c. 202 e seguenti, della legge n. 662/1996, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti.

**Comma 9**

I sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 7 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 dovranno trasmettere all'INPS, mensilmente, in via telematica, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti a trasmettere in via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS secondo le modalità stabilite dall'Istituto.

**Comma 9 bis**

*Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 6, 7 e 8, del decreto legge n. 108/2002, convertito con modificazioni nella legge n. 172/2002, relative ad interventi per situazioni di crisi aziendale nel settore della sanità privata, si applicano, per gli anni 2004 - 2007, anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate dal regolamento CE n. 1260/1999, con un organico superiore a 2000 unità nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori suddetti si applicano, ai fini pensionistici, le disposizioni previste dall'art. 11 della legge n. 724/1994 e dall'art. 59 della legge n. 449/1997.*

*A tale scopo, viene stanziata la somma di 6.400.000 euro per gli anni 2004 - 2007 mentre le dotazioni del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito con*

*modificazioni dalla legge n. 236/1993, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e 6.400.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.*

***Comma 9 quinquies***

*I soggetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 564/1996, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le modalità espressamente previste, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004.*

***Art. 45. Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95.***

Dal 1° gennaio 2004, è stabilito l'allineamento dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, si applicheranno gli incrementi previsti dall'art. 59, c. 15, della legge n. 449/1997 fino al raggiungimento dell'aliquota del 19%.

***Art. 46. Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti.***

Prevede sanzioni pecuniarie per il responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall'art. 34, della legge n. 903/1965 e dall'art. 31, c. 9, della legge n. 289/2002.

***Art. 47. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto.***

A partire dal 1° ottobre 2003 il coefficiente stabilito dall'art. 13, c. 8, della legge n. 257/1992, che disciplina il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto, è ridotto da 1,50 a 1,25. Tale coefficiente moltiplicatore dovrà però essere applicato ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle stesse.

I predetti benefici vengono riconosciuti, a decorrere dal 1° ottobre 2003, esclusivamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, che siano stati esposti all'amianto, per un periodo non inferiore a dieci anni e in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. Questi limiti non si applicano nei confronti dei lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione ai sensi del testo unico Inail approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

*La legge di conversione precisa altresì che sono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, il diritto al trattamento pensionistico o da coloro che fruiscono dei trattamenti di mobilità ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro per pensionamento.*

*Inoltre, prevede l'abbandono dell'azione di recupero degli indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate con i benefici previsti per l'esposizione all'amianto, in applicazione di sentenze esecutive precedentemente favorevoli all'interessato ma poi riformate, nei successivi gradi di giudizio, a favore dell'Istituto.*

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3315 "Disposizioni urgenti di protezione civile".**

**Art. 10.**

Le disposizioni si applicano ai soggetti residenti nei territori dei comuni della provincia di Catania, od ivi aventi sede operativa, interessati dall'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna del 13 luglio 2001, ai quali sono stati sospesi, a decorrere dalla data dell'evento calamitoso e fino al 31 marzo 2004 (ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3196/2002 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003) i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, come previsto dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3145/2001.

La riscossione dei suddetti contributi avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione da versare a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.

**Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2 ottobre 2003, n. 32887 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".**

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 25 luglio 2003 al 24 luglio 2004, a favore di un massimo di 559 lavoratori dipendenti dalla ditta Grande Distribuzione Avanzata S.p.A..

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/1988 e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

**Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 6 ottobre 2003, n. 32898 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".**

Il decreto autorizza, ai sensi dell'art. 7, c. 10-ter, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo 2 luglio 2003 – 1° luglio 2004, in favore di un massimo di 1.750 lavoratori dipendenti dalla ditta Scarl Coopcostruttori.

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis della legge n. 160/1988.

**Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2003, n. 33072 "Trattamento speciale edilizia".**

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33041 del 30 ottobre 2003, con decorrenza 14 novembre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Spezzano Albanese (Cosenza) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 13 febbraio 2005 (limite massimo).

**Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2003, n. 33073 "Trattamento speciale edilizia".**

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33042 del 30 ottobre 2003, con decorrenza 4 novembre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Scansano Jonico (Matera) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 3 febbraio 2005 (limite massimo).

**Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2003, n. 33074 "Trattamento speciale edilizia".**

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33043 del 30 ottobre 2003,

con decorrenza 25 ottobre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Palermo per le attività indicate dal decreto in parola. Sono previste una serie di proroghe fino al 24 gennaio 2005 (limite massimo).

**Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2003, n. 33075 "Trattamento speciale edilizia".**

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33044 del 30 ottobre 2003, con decorrenza 31 dicembre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Roma per le attività indicate dal decreto in parola. Sono previste una serie di proroghe fino al 30 giugno 2004 (limite massimo).

**Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2003, n. 33125 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".**

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004, per un massimo di 835 lavoratori dipendenti dalla ditta Portovesme S.r.l..

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

**Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2003, n. 33137 "Trattamento speciale edilizia".**

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33116 del 14 novembre 2003, con decorrenza 6 settembre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Palermo per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 5 dicembre 2004 (limite massimo).

**Decreto legge 24 novembre 2003, n. 328 "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale".**

La norma dispone che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro (di cui 75 per l'anno 2003 e 235 per l'anno 2004) a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito con modificazioni in legge n. 236/93, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, e concessioni dei predetti trattamenti, definiti in specifici accordi in sede governativa entro il 30 giugno 2004.

La misura dei trattamenti, eccetto i casi di prima proroga o di nuova concessione, è ridotta del 20%.

Nel decreto vengono elencati i casi in cui il lavoratore decade dal diritto ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità o di disoccupazione ordinaria o speciale.

La norma apporta, inoltre, modifiche all'art. 1, c. 1, del decreto legge n. 108/2002, convertito con modificazioni nella legge n. 172/2002 e, in particolare, posticipa al 31 dicembre 2004 la possibilità di prorogare per un massimo di 36 mesi la durata dell'indennità di mobilità riconosciuta ai lavoratori indicati dalla legge suddetta.

*Il decreto non è stato convertito in legge nel termine previsto dei sessanta giorni. A decorrere comunque dal 1° gennaio 2004, come precisa il Comunicato del Ministero della giustizia pubblicato sulla G.U. n. 20 del 26 gennaio 2004, le disposizioni del predetto decreto-legge sono riportate dall'art. 3, c. 137, della legge finanziaria per il 2004.*

**Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375 "Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali". (G.U. n. 11 del 15.01.2004)**

Istituisce, presso l'INPS, il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei

tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112" con lo scopo di attuare interventi per favorire, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo gode di autonomia gestionale finanziaria e patrimoniale ed è rivolto ai lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione.

Il suddetto Fondo è gestito da un "Comitato amministratore", composto da dodici membri, le cui funzioni sono elencate all'art. 4 del decreto in parola. Partecipa alle riunioni del Comitato il Collegio sindacale dell'INPS e il Direttore Generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

Il Fondo provvede a:

- contribuire, anche in concorso con i Fondi nazionali o comunitari, a finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
- finanziare, insieme agli appositi strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente, specifici trattamenti per i lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività;
- erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito e a versare il contributo di cui all'art. 2, c. 28, della legge n. 662/1996 per i lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

Per le suindicate prestazioni, è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui 0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori a tempo indeterminato e, nel caso di fruizione dei trattamenti per riduzione di orario o temporanea sospensione dell'attività, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in misura non superiore all'1,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali con l'applicazione di un coefficiente correttivo. Inoltre, nel caso di utilizzo dell'erogazione degli assegni straordinari per il sostegno del reddito, il datore di lavoro deve versare un contributo, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore, relativo ai soli lavoratori interessati alla prestazione.

L'obbligo di versamento dei suddetti contributi è, comunque, sospeso a causa del finanziamento previsto dal decreto interministeriale del 13 novembre 2002, emanato ai sensi dell'art. 81 della legge n. 342/2000, pari ad una assegnazione annua di 97.868.582,38 euro, da erogarsi, da parte dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali, con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni.

**Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 novembre 2003, n. 33209 "Trattamento speciale edilizia".**

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33189 del 27 novembre 2003, con decorrenza 19 luglio 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Avellino per le attività indicate dal decreto in parola. Sono previste una serie di proroghe fino al 18 ottobre 2004 (limite massimo).

**Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 novembre 2003, n. 33211 "Trattamento speciale edilizia".**

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33191 del 27 novembre 2003, con decorrenza 7 giugno 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Palermo per le attività indicate dal decreto in parola. Sono previste una serie di proroghe fino al 6 settembre 2004 (limite massimo).

**Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2003 "Modifica del saggio di interesse legale".**

Il decreto fissa, a partire dal 1 gennaio 2004, al 2,5% in ragione d'anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile.

**Decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1 dicembre 2003, n. 33258 e n. 33259 "Trattamento speciale edilizia".**

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33241 del 1 dicembre 2003, con decorrenza 1 ottobre 2001 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Caserta per le attività indicate dal decreto in parola. Con decreto ministeriale n. 33240 del 1 dicembre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore degli stessi lavoratori suindicati a decorrere dal 3 ottobre 2002, per 27 mesi, e fino al termine massimo del 2 gennaio 2005.

**Circolare n. 51 del Ministero dell'economia e delle finanze, 2 dicembre 2003.**

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato indica i criteri da adottare per il contenimento delle spese correnti nel bilancio di previsione 2004, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il periodo 2004-2007.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi potranno essere effettuate attraverso l'adesione alle convenzioni quadro, ovvero, direttamente sul mercato qualora il valore dei costi sia inferiore o uguale a quello previsto dalle convenzioni Consip S.p.A..

Rimane inteso che non dovranno essere superati gli impegni di spesa già previsti per l'esercizio 2003.

Ulteriori economie di spesa sono previste in materia di rinnovi contrattuali, allocazione degli uffici, esternalizzazione di servizi.

**Legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".**

Si elencano di seguito le disposizioni di maggiore interesse per l'attività dell'Istituto.

***Art. 2. Disposizioni in materia di entrate.***

***Comma 5***

Proroga, per l'anno 2004, le disposizioni contenute all'art. 11, della legge n. 388/2000 relative agli sgravi contributivi a favore delle

imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari.

#### **Comma 10**

Apporta alcune rilevanti modifiche all'art. 33 del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, relativamente al concordato preventivo. In particolare, viene ridotta la soglia di incremento dei ricavi e dei compensi richiesta per il primo periodo d'imposta che passa dal 9% all'8% mentre, per il secondo periodo d'imposta, i nuovi incrementi del 5% di ricavi e compensi e del 3,5% del reddito vanno commisurati ai redditi concordati per il 2003 (lettera a); viene prevista una "franchigia" per gli accertamenti dell'amministrazione finanziaria, per i periodi d'imposta oggetto di concordato, nella misura del 50% del reddito dichiarato dal contribuente (lettera e).

#### **Comma 12**

Proroga alcune agevolazioni, in materia fiscale, previste dalla legge n. 289/2002 e successive modificazioni:

- ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2004, i contribuenti possono applicare le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2002, nel caso in cui queste risultino più favorevoli (art. 2, comma 3, legge n. 289/2002);
- i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come soggetto esclusivo del rapporto, all'estero, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono, per l'anno 2004, a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro (art. 2, comma 11, legge n. 289/2002).

#### **Comma 21**

Conferma, fino al 31 dicembre 2004, la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all'Irpef eventualmente deliberati.

#### **Comma 28**

Apporta modifiche all'art. 12 (ex art. 11), c. 1-bis, del Tuir di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e dispone, per i soli contribuenti che dispongano di una pensione compresa tra i 7.500 euro e i 7.800 euro e redditi di terreni non superiori a 185,92 euro, l'esenzione dell'imposta netta che eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto di terreni e abitazione principale, e l'importo di 7.500 euro.